



Aggiornamenti

LE NOVITA' 2012

Notiziario n. 9/2012

20 giugno 2012

SOMMARIO**ACCERTAMENTO****Pag. 3**

Trecentomila lettere dell'Agenzia delle Entrate – Disagi notevoli per il contribuente e per il professionista – Fisco di *rapina* e non equo – *Compliance* di facciata per raffreddare il clima rovente della pesatura fiscale.

ANTIRICICLAGGIO**Pag. 5-7**

D.M.4.5.2012 (G.U. n. 110/112) – Segnalazione delle operazioni sospette tramite CNDC – Scomparsa definitiva – Mancanza di sicurezza – Tendenza europea.

IVA**PAG. 7-8**

Le novità IVA 2012. -Il modello IVA 2012 – Dichiarazione semplificata – Dichiarazione autonoma

IL NUOVO REGIME DEI MINIMI**PAG. 10-19**

Unificazione dei regimi – Durata – I requisiti per l'accesso al regime – vari casi – Criterio di cassa ai fini Iva e ai Fini del reddito – Uscita dal regime – Riepilogo – Rivalsa ed applicazione dell'Iva – Acquisti intracomunitari – Operazioni con i Paesi Black List – Spesometro

LA COMUNICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE D'INTENTO**PAG. 19-23**

La novità del D.L.n. 16/2012, convertito in L. 44/2012 – Plafond mensile e Plafond solare – Splafonamento – **Esportatore abituale** – Costituzione plafond – Quadro VC della dichiarazione annuale – Sanzioni – Ravvedimento operoso.

LE OPERAZIONI CON I PAESI BLACK LIST**PAG. 23-24****PENAL-TRIBUTARIO****PAG. 24-25**

Omessa presentazione della dichiarazione – Riconoscimento nell'anno successivo del credito annuale – **Cassazione, IV Sez. Civile, Ordinanza n. 5318 del 3 aprile 2012 – falsa applicazione dell'art. 36-bis del DPR 600/73 e art. 54-bis DPR 633/72.**

PREVIDENZA E FISCALITA'**PAG. 25 – 26**

Il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione – Unico 2012

QUESITI

N. 31 – Antiriciclaggio

N. 32 – operazioni con Paesi Black List

SCADENZE – AGENZIA ENTRATE**PAG. 27 - 29**

ACCERTAMENTO

Oltre trecentomila lettere dell'Agenzia delle Entrate sul nuovo redditometro (spese 2010 non compatibili con i redditi dichiarati) – Disagi notevoli per il contribuente e per il professionista – Un fisco equo *non rapina, non spara a trecentosessanta gradi e non si para con lo scrivere “se ci sono errori scusate il disturbo”* – Se sbaglia deve pagare, compresa la parcella del professionista- In seguito alla lettera seguirà la raccomandata e se il contribuente non fornisce la documentazione richiesta dall'Agenzia, entro il 30 giugno 2012, riceverà la cartella di pagamento, previa iscrizione a ruolo.

Come lo scorso anno, ma in numero maggiore, l'Agenzia delle Entrate sta inviando ai contribuenti **non congrui** la lettera che li avvisa che nella dichiarazione, relativa all'anno d'imposta 2010, evidenziato **un reddito** che, nel confronto con gli elementi di capacità contributiva in possesso dell'Anagrafe tributaria risulta **incompatibile**, nel senso che le spese sostenute, rilevanti ai fini dell'accertamento, non sono coerenti con i redditi dichiarati nello stesso anno.

L'INVIO DELLE LETTERE NON EQUIVALE AD UN ACCERTAMENTO IN CORSO. NON SI E' OBBLIGATI A RISPONDERE

Senza dubbio l'invio della lettera non costituisce di per sé un accertamento in corso e ne tampoco si è obbligati alla *provocazione* del Fisco, non si subisce alcuna sanzione poiché non costituisce adempimento.

La lettera può essere considerata una sorte di avviso bonario con il quale l'Agenzia delle Entrate invita il contribuente al **ravvedimento operoso** per evitare di incappare nell'accertamento sintetico *puro* o redditometrico.

Praticamente, il contribuente per evitare guai all'orizzonte, se non ha idonea documentazione per contrastare la pretesa del Fisco, potrebbe aderire all'invito presentando una **dichiarazione integrativa**, contenente **un reddito superiore** a quello indicato con la dichiarazione originale, che gli consenta di superare l'incidenza dell'accertamento sintetico.

L'Agenzia ha inviato la lettera ma non fa nulla per entrare in *compliance* con il suo cliente, non si è mai sognato di stigmatizzarlo ad entrare in un *core business* che lo stimoli ad avere più confidenza con il suo interlocutore principale.

Tanto per intenderci, il tanto pubblicizzato software non ha fatto ancora la sua comparsa e questo sta a significare che il Fisco si muove in *facciata* e guarda il suo cliente sempre in *cagnesco*.

La lettera, comunque, costituisce un campanello di allarme e, se non si vuole aderire all'invito che contiene, conviene approntare quanto basti per naufragare ogni possibilità di accertamento facendo leva sulle giustificazioni in possesso che consentono di presentare elementi che l'Agenzia ha ignorato.

Si ricorda che con l' **accertamento sintetico puro**, il Fisco accerta il reddito complessivo netto della persona fisica in base alle spese di qualsiasi genere sostenute, prescindendo dagli indicatori di reddito stabiliti dal D.M. 10 settembre 1992, modificato dal D.M. 19 novembre 1992.

Sostanzialmente, il Fisco quantifica il reddito complessivo netto attraverso le spese di ogni genere effettuate **in un anno**. Si basa, fondamentalmente, sull'assunto che il reddito dichiarato deve essere almeno pari al reddito speso. Per questo, tale tipo di accertamento è soprannominato **spesometro** e si dice che non ha niente a che vedere con le comunicazioni da inviare al Fisco per le spese pari o superiori a 3.000 euro; (è meglio non crederci....per il Fisco è tutta utilità);

Con l'accertamento **sintetico redditometrico**, il Fisco, a prescindere dalle specifiche categorie di reddito, accerta il reddito complessivo netto della persona fisica sulla base di elementi indicativi di ricchezza, espressione della sua capacità contributiva, individuati dai D.M. Del 1992, aggiornati ogni due anni.

La preoccupazione maggiore è data dalle modifiche apportate all'art. 38 del DPR 600/73 sulla riduzione drastica del periodo in cui erano spalmate le spese, cinque anni secondo la normativa previgente, contro l'attuale basato sulla tempistica di un anno.

Cosicché, se nel 2010 abbiamo comprato un appartamento per 200 milioni di euro sarebbe impensabile che fosse il frutto di una sola annata, piena di contenuti reddituali tali da poter spendere una somma del genere.

Se è così quei contribuenti che hanno fatto un acquisto di immobile dovrebbe rivenderselo per pagare il Fisco!!!

Le lettere delle comunicazioni *moral suasion*, relative all'anno 2010, hanno un comun denominatore sullo scostamento legato all'acquisto di un immobile anche degli anni precedenti.

La fretta è sempre una cattiva nemica e l'Agenzia per pararsi, come si suo dire, spara prima a raffica e, contemporaneamente, avverte il contribuente che nell'ipotesi che constati *un errore o incongruenze nel prospetto allegato può comunque segnalarle inviando una e-mail o rivolgersi ai centri CAM.*

La reazione non si è fatta attendere, sono andate in tilt le vie elettroniche e *come volevasi dimostrare* è il contribuente a farne le spese e a *mettere in croce il suo professionista* che si deve sbracciare per dare una risposta di supporto ipotizzando che il Fisco *vuole vederci chiaro* specialmente nelle compravendite immobiliare sul valore di transazione, sulle differenze tra valore dei mutui ed il prezzo di trasferimento della proprietà sul rogito notarile. Come si sa il Fisco non mantiene

mai le sue promesse, spara nella folla in cerca di evasione provocando un danno enorme con le sue lettere provocatorie e pazze.

L'Agenzia fa sapere attraverso un suo dirigente che *il destinatario della comunicazione non deve fornire spiegazioni all'amministrazione finanziaria. A meno che non voglia segnalare la presenza di errori nei dati in possesso dell'Agenzia ed il ricevimento della lettera non fa scattare alcun controllo in via automatica nei suoi confronti. Si vuole solo instaurare un rapporto di collaborazione con il contribuente di fronte al rilevamento di un'incongruenza fra i redditi ufficiali ed un certo ammontare di spese registrato nel 2010.* (Fonte Sole24Ore).

Sostanzialmente, se il contribuente non risponde e non invia la documentazione richiesta dall'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno 2012, l'Ufficio invierà con raccomandata l'esito del controllo; da quel momento, il contribuente avrà trenta giorni per poter dare chiarimenti al fine di confutare la pretesa del Fisco.

Se il contribuente non darà alcuna risposta l'Agenzia procederà all'**iscrizione al ruolo**, a cui farà seguito **la cartella di pagamento** da parte di Equitalia che dovrà giungere al contribuente, a pena di prescrizione, entro il quarto anno successivo a quello di presentazione.

Questo significa che con i redditi del 2009 il pericolo accertamento sussiste fino al 31 dicembre 2014, *una spada di Damocle* che non propizierà sonni tranquilli al contribuente che potrà anche iniziare contro il Fisco, a bocce ferme, un risarcimento danno da *stress* e danni fisici alla salute.

Il Fisco equo, parliamo del *Fisco che dovrebbe venire*, **dovrebbe** presupporre parità tra contribuente e Fisco: se ci sono *ganasce* per il contribuente devono esserci *ganasce* anche per il Fisco, se il Fisco sbaglia deve risarcire il contribuente del danno morale e materiale, compresa la parcella del commercialista.

Se il Fisco va a senso unico, parlando di *compliance* solo quando conviene, **magari per raffreddare il clima rovente della pesatura fiscale**, c'è pericolo di *rapina del diritto* altro che abuso.

Il Fisco equo presuppone parità tra contribuente e Fisco, se ci sono *ganasce* per il contribuente devono esserci *ganasce* anche per il Fisco, se il Fisco sbaglia deve risarcire il contribuente del danno morale e materiale, compresa la parcella del commercialista.

ANTIRICICLAGGIO

D.M. 4 MAGGIO 2012 (G.U. N. 110 DEL 12 MAGGIO 2012) – SEGNALAZIONI AL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

Come già anticipato nel precedente notiziario il decreto n. 110/2012 ha dato attuazione all'art. 43, comma 2 e 3, del D.Lgs. 231/2007¹, che dispone l'invio delle

¹2. Gli ordini professionali che possono ricevere, ai sensi del comma 1, la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il

segnalazioni delle operazioni sospette, di cui all'art. 41 dello stesso decreto legislativo, da parte dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, avvenga attraverso il Consiglio Nazionale che provvederà all'inoltro all'UIF (Unità di informazione Finanziaria) secondo le modalità previste dall'art. 45 del D.Lgs. menzionato.

Sostanzialmente, l'invio delle operazioni sospette all'Ordine eviterebbe l'esposizione del professionista ma il nome dello stesso ed i relativi atti devono essere custoditi sotto la diretta responsabilità del presidente del Consiglio Nazionale o di un soggetto da lui delegato per rendere non identificabile la persona che ha fatto la segnalazione.

La conservazione degli atti ed il nominativo di chi ha fatto la segnalazione da parte del Presidente del Consiglio Nazionale si rende necessario, come detto precedentemente, lo impone l'art. 45, comma 3, *“La UIF, la GdF e la DIA possono chiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione secondo determinate modalità”*.

L'INVIO DELLE OPERAZIONI SOSPETTE, ATTRAVERSO IL CNDCEC SI RIDURRA' AL LUMICINO. LA TENDENZA NON E' SOLO NAZIONALE, E' EUROPEA.

Come già si è avuto modo di precisare che, per quanto dettato dalla legge, non è condivisibile, in considerazione della assoluta mancanza di sicurezza di dati che viaggiano in archivi, anche se sotto la diretta responsabilità del Presidente del Consiglio Nazionale, ci sarà pericolo di fughe di notizie.

Se fino adesso gli invii delle operazioni sospette da parte dei professionisti, si possono contare sulle dita della mano, ***è una tendenza a livello europeo***, attraverso l'Ordine transiteranno solo quelle in cui *è compromesso lo stesso professionista*.

Questa generale tendenza ha un punto di partenza in comune che per l'antiriciclaggio **il capro espiatorio è additato solo il commercialista** perché si è riposto in lui di essere **il filtro dell'evasione, lo 007 del Fisco**.

NON SI PUO' CARICARE IL PROFESSIONISTA DI UNA RESPONSABILITA' MOLTO PESANTE. NON E' IL CAPRO ESPIATORIO DELL'EVASIONE. IL COMMERCIALISTA NON E' UN IMPRENDITORE. E' UN PROFESSIONISTA

Ministro della giustizia.

3. Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante.

Si può concordare che la progenie di questa idea è la UE e bisogna convenire che il fenomeno va bloccato in origine con una saggia legislazione che **blinda l'elusione, l'abuso del diritto** ed ogni possibilità di *èscape*, ma non si blocca certamente certamente con lo spauracchio delle sanzioni.

Il Mercato Unico non è piovuto addosso **per ispirazione divina**, bisognava affrontarlo seriamente, si è pensato solo a traslarlo nel futuro perché non ci si è mai incamminati sulla road map della globalizzazione, *meglio coltivare il proprio orticello, non guardare oltre la punta del naso ma lavorare in concorrenza significa ridurre quell'orticello perchè gli altri sono più avanti.*

IVA

Le Novità IVA 2012

Le novità che influenzano la dichiarazione Iva 2012 sono state introdotte:

- dall'art 27 del D.L.98/2011 in riferimento al **nuovo regime dei minimi**, il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità;
- dall'art. 2, comma 2-bis, del D.L. n. 138/2011 che ha disposto **l'aumento dell'aliquota dell'imposta ordinaria dal 20% al 21%** sulle operazioni attive a partire dal 17 settembre 2011.

Le modifiche apportate al Modello IVA 2012 sono state caratterizzate anche:

- dall'adempimento reso **obbligatorio** a seguito dell'autorizzazione da parte del Consiglio UE del 22 novembre 2010 con la decisione di esecuzione. la n. 2010/710/UE; l'Italia è stata autorizzata ad applicare **il meccanismo del reverse charge** anche alle cessioni nazionali di cellulari e microprocessori. Con la circolare n. 59/E del 23 dicembre l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sull'argomento fornendo importanti chiarimenti;
- dall'obbligatorietà dell'inserimento nel modello degli estremi degli operatori finanziari con cui intrattengono rapporti gli esercenti imprese o arti e professioni, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro che utilizzano solo strumenti di pagamento diversi dal contante, se vogliono ottenere la riduzione del **50% delle sanzioni, previste dal D.Lgs. 471/97.**

Tra le novità IVA 2012 vengono in rilievo quelle introdotte dal D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazione dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 che verte in tema di "semplificazioni tributarie" e di "efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", che dovrebbero favorire il contribuente in un'atmosfera di compliance per la riduzione di costi negli adempimenti.

A proposito di semplificazioni tributarie, **si fa per dire in termini di semplificazioni, sono:**

- il nuovo **elenco clienti e fornitori, con l'invio di tutti gli importi;**
- l'esonero per le agenzie di viaggio dall'obbligo di emissione della fattura per **i servizi di minore entità;**

- le soglie per la contabilità semplificata: **400.000** euro per i servizi e **700.000** euro per le cessioni di beni;
- l'adozione del regime del margine per le cessioni di contratti di locazione finanziaria relativi a beni mobili effettuate dai privati o da cedenti che non hanno potuto detrarre l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione; è **una novità per il regime del margine** di inglobare anche **le prestazioni di servizi essendo sorto solo per le cessioni di beni**;
- **l'esercizio dell'opzione nel Modello Unico 2012** in merito al **regime premiale della trasparenza**, che richiede l'apertura di un conto corrente dedicato e la tenuta della contabilità da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- **dichiarazione inizio attività** - Variazione dati e cessazione attività – nuovo Mod. AA9/11 e nuove istruzioni al Mod. AA7/10 -Provv. Ag. Entrate 18/5/2012;
- **operazioni intracomunitarie senza iscrizione al sistema VIES** – illegittimità nella detrazione – divieto di doppia registrazione (R.M. n. 42/E del 27/4/2012); senza iscrizione al sistema VIES, il fornitore comunitario avrebbe dovuto applicare l'IVA estera;
- **i servizi di formazione e aggiornamento professionale** sono equiparati a prestazione didattiche – Applicazione art. 7-quinquies DPR 633/72 – luogo di tassazione: servizi resi nei confronti di privati, territorio dello Stato se ivi eseguite – luogo di tassazione nei confronti di soggetti passivi d'imposta: art. 7-ter DPR 633/72 come prestazioni generiche (R.M. n. 44/E del 7/5/2012) .

LE NOVITA' NEL MODELLO IVA 2012

Il modello da presentare nel 2012 è rimasto pressochè uguale nella forma conservando la struttura modulare

L'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli di dichiarazione per questo anno:

- **Modello Iva 2012** (quello ordinario);
- **Modello Iva Base 2012** (quello semplificato).

DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA

Il Modello IVA BASE2012 costituisce una versione semplificata di quello ordinario e può essere utilizzato, in alternativa al modello ordinario, sia dai contribuenti che presentano la dichiarazione in forma autonoma che quella unificata.

Il Modello IVA BASE 2012 può essere utilizzato sia da persone fisiche che persone giuridiche, a condizione che durante l'anno:

- non hanno effettuato operazioni con l'estero;
- non hanno partecipato ad operazioni straordinarie;
- non hanno effettuato acquisti ed importazione senza applicazione dell'Iva in quanto in possesso dello **status di esportatore abituale**, di cui all'art. 1 del D.L. n. 746/83, convertito dalla legge n. 17/84;
- non hanno applicati i regimi speciali dell'imposta sul valore sul valore aggiunto.

Lo stesso modello non potrà essere utilizzato, quindi, chi applica **il regime del margine per il commercio di beni usati** ma nemmeno da coloro che svolgono **l'attività agricola** del DPR 633/72, di cui all'art.34, o dello speciale regime previsto per le agenzie di viaggio.

Il Modello, in commento, potrà comunque essere usato:

- per la **cessione di beni usati occasionalmente**;
- per le operazioni di cui all'art. 34-bis del DPR 633/72, relative alle attività agricole connesse, quelle derivanti dalla produzione di beni e alla fornitura di servizi, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali.

Tra i soggetti che non possono presentare il modello semplificato:

- i curatori fallimentari e commissari liquidatori;
- i soggetti non residenti che si avvalgono della identificazione diretta o del rappresentante fiscale, anche quello *leggero*;
- le società di gestione del risparmio;
- chi partecipa all'Iva di gruppo, di cui all'art. 73 del DPR 633/72.

Il modello Iva Base va presentato:

- dal **1° maggio 2012 al 1° ottobre 2012**, se in forma unificata;
- dal **1° febbraio 2012 al 1° ottobre 2012**, se in forma autonoma.

I quadri da compilare sono: **VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VX, VT e VR.**

Va compilato anche il quadro **VX** per indicare l'Iva da versare o del credito d'imposta, nel caso di presentazione del Modello in forma autonoma; nell'ipotesi, invece, che viene presentato in forma unificata, l'eventuale credito o debito dell'imposta va indicato nel quadro **RX**.

Se, quindi, il contribuente presenta la dichiarazione IVA, modello semplificato, con il Modello Unico, il versamento dell'Iva a saldo 2011 potrà essere effettuato entro il 16 marzo 2011 oppure rateizzato ma con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo o frazione.

L'art. 6 del DPR 14 ottobre 1999, n. 542, infatti, ha disposto che: *la differenza tra l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme già versate mensilmente è versata entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data*".

DICHIARAZIONE IN FORMA AUTONOMA

Il Modello IVA2012 può essere presentato **in via autonoma** da tutti i soggetti Iva, indipendentemente dal fatto che la dichiarazione si chiuda a debito o a credito.

Se lo stesso è stato presentato entro il 28 febbraio 2012 consente al contribuente di non presentare la comunicazione dati Iva in pari data ma è tenuto ad effettuare il saldo Iva per l'anno 2011 entro il **16 marzo 2012** oppure rateizzato a partire dalla predetta data, con la maggiorazione del 33% mensile dell'importo di ciascuna rata

mensile successiva alla prima e, non dello 0,40%, riservato a coloro che presentano la dichiarazione in forma unificata.

Chi presenta, infatti, la dichiarazione annuale in forma unificata è prevista la possibilità per detti soggetti di versare l'Iva a debito entro il **termine per il pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione, solo con lo maggiorazione dello 0,40%**.

In tal caso il primo termine di versamento è il **16 giugno 2012**, prorogato il **18 giugno 2012** perché il 16 cade di sabato, oppure dal **17 giugno 2012**, che slitta al **18 luglio 2012**, maggiorato dello 0,40%, a seguito della proroga del primo termine.²

IL NUOVO REGIME DEI MINIMI - IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA'

IN TEMPI DI RECESSIONE, A CRESCITA ZERO, L'OBIETTIVO MASSIMO DELLE AUTORITA' POLITICHE ED ECONOMICHE E' FAVORIRE LA CRESCITA CON LA COSTITUZIONE DI NUOVE IMPRESE

In tempi di recessione, a crescita zero, l'obiettivo massimo delle Autorità economiche è quello di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero da parte di coloro che perdono il lavoro.

L'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (di seguito decreto), ha apportato profonde modifiche al regime dei contribuenti minimi, disciplinato dall'art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dirette a favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani e di coloro che sono **svantaggiati**, perchè hanno perso il lavoro, ovvero a rafforzare la struttura produttiva anche attraverso il consolidamento di attività precedentemente svolte in forma occasionale o precaria. Le modifiche apportate interferiscono con l'ex regime dei contribuenti minimi, di cui all'art. 1, commi 96-117 della L. 244/2007, che di fatto ha assorbito il nuovo regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità che presenta rilevanti caratteri di novità relativamente ai requisiti di accesso, al periodo di applicabilità e alla misura dell'imposta sostitutiva dovuta.

UNIFICAZIONE DEI REGIMI

L'ART. 27 DEL D.L. 6/9/2011 N. 98, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15/7/2011, N. 111 (LA CD. MANOVRA CORRETTIVA HA UNIFICATO: IL REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE ED IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

Sostanzialmente, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli attuali regimi in vigore, quello delle **nuove iniziative produttive** (art. 13 L. 23/12/2000, n. 388) e quello del **regime dei minimi** (art. 1, commi da 96 a 117, L. 24/12/2007n, n. 44) vengono **unificati**.

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la **circolare n. 17/E del 30/5/2012** proprio in merito alla sua durata, ai requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso, ma anche in merito alla sua disapplicazione e all'uscita da esso.

Che il *regime fiscale di vantaggio* abbia ereditato i criteri di attuazione dall'ex regime dei minimi lo ha precisato anche l'Agenzia con un passaggio nella circolare di un Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011, che ha dato attuazione ai commi 1 e 2 dell'art. 27 del decreto **rinviano** *“laddove compatibile, a quanto già disposto dalle disposizioni dettate per i cd “ex minimi”*, fermo restando la possibilità di utilizzare il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, disciplinato dall'art. 13 della legge n. 388 del 2000.

IL NUOVO REGIME FISCALE DI VANTAGGIO ASSUME LA CONFIGURAZIONE DEL “REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI”. RINVIO ALL'EXREGIME DEI MINIMI. “LADDOVE COMPATIBILE SI FA RIFERIMENTO A QUANTO GIÀ DISPOSTO CON LE DISPOSIZIONI DETTATE PER I CD. MINIMI

DURATA

Il regime fiscale di vantaggio dura dal periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi di imposta successivi, fermo restando la possibilità per coloro, che allo scadere del quinquennio non hanno ancora compiuto trentacinque anni, per prolungare l'applicazione del regime fino all'anno d'imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.

Devesi precisare, come ha chiarito anche il Provvedimento del 22 dicembre 2011 che “per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva di cui all'art. 27, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, si fa riferimento allo svolgimento effettivo e all'inizio effettivo della stessa e non alla sola apertura della partita IVA”, non fosse altro per la continuità nell'applicazione del regime.

DURATA: L'ANNO DI INIZIO ATTIVITA' ED I QUATTRO PERIODI SUCCESSIVI CON POSSIBILITA' DI PROLUNGAMENTO FINO AL COMPIMENTO DEL 35° ANNO DI ETA', FERMO RESTANDO I REQUISITI SIA SOGGETTIVI CHE OGGETTIVI

I REQUISITI PER L'ACCESSO AL NUOVO REGIME

A partire dal 1° gennaio 2012, il regime fiscale di vantaggio costituisce il regime naturale per le persone fisiche che intraprendono un'attività di impresa arte o

professione oppure l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007 e che presumono di possedere, o possedevano al momento di inizio dell'attività, sia i requisiti degli ex minimi, vale a dire quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 96 e 99 della legge n. 244 del 2007 che quelli previsti dall'art. 27, comma 2 del decreto.³ Ciò è fondamentale per fare la differenza tra l'"ex regime dei minimi", che era applicabile da chiunque avesse i requisiti previsti dalla citata legge n. 244 del 2007, a prescindere dalla circostanza che il contribuente fosse già in attività, mentre il nuovo regime fiscale di vantaggio è destinato solo a coloro che iniziano una nuova attività oppure che l'hanno iniziata dal 1° gennaio 2008.

A tal proposito va ricordato, come ha precisato la circolare 17/E/2012, che rientrano nel nuovo regime tutte le attività necessarie all'allestimento dell'attività come l'acquisto di beni strumentali o di beni destinati alla rivendita o da utilizzare per rendere prestazioni di servizi.

La circolare chiarisce anche in merito al:

- requisito comma 2, lettera a): mancato esercizio nei tre anni precedenti di un'attività artistica, professionale ovvero di impresa anche in forma associata o familiare;
- requisito comma 2, lettera b): prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
- requisito comma 2, lettera c): condizioni per il proseguimento di un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto.

In merito al requisito di cui al comma 2, lett. a) è fondamentale verificare se il soggetto nei tre anni precedenti abbia svolto o meno un'attività di gestione all'interno della società, ovvero si sia limitato a conferire il solo capitale; se manca un'attività di gestione non è precluso l'ingresso nel nuovo regime senza che ci sia stata un'attività di gestione da parte dei soci.

IL NUOVO REGIME PUO' ESSERE RICHIESTO A CONDIZIONE CHE LA PERSONA FISICA O I TITOLARI DI IMPRESA FAMILIARE NON ABBIANO NEGLI ULTIMI 3 ANNI ESERCITATO ATTIVITA' ARTISTICA, PROFESSIONALE E D'IMPRESA.

Sic stantibus anche l'associato in partecipazione di solo lavoro, atteso che il suo reddito non è qualificabile come reddito derivante dallo svolgimento di una attività artistica o professionale, non è precluso il suo ingresso nel nuovo regime.

³ 2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, **mera prosecuzione di altra attività** precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

L'applicazione del regime, oltre ad escludere il caso di partecipazione a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR, esclude tassativamente i soci di una società a responsabilità limitata che sono ancora tali, ma lo stesso non è escluso se non riveste più tale qualifica.

ESCLUSIONE AL NUOVO REGIME FISCALE DI VANTAGGIO DEI SOCI DI UNA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CHE NEL PERIODO AGEVOLATO CONTINUI A RIVESTIRE TALE QUALIFICA

La circolare fa un'altra conferma in merito al soggetto che è socio di una società in accomandita ed è socio accomandante che lo stesso, avendo conferito solo il capitale, non partecipando alla gestione può accedere al nuovo regime.

Non è ostativo nemmeno per l'associato in partecipazione: *“Non è escluso dal regime in parola l'associato in partecipazione di solo lavoro, atteso che il suo reddito non è qualificabile come reddito derivante dallo svolgimento di una attività artistica o professionale come definita dall'articolo 53, comma 1, del Tuir. La disciplina in esame va coordinata con quella prevista dall'art. 1, comma 99, lett. d) della legge n. 244 del 2007, che esclude l'applicazione del regime in parola nel caso di partecipazione a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico. Tale esclusione è prevista però in relazione alle attività che potrebbero essere svolte nel periodo agevolato e non in riferimento a quanto avvenuto nel triennio precedente, per il quale trova applicazione il requisito del comma 2, lettera a) del decreto ora in esame. In proposito è stato chiarito, con risoluzione n. 146/E del 9 giugno 2009, che la causa di esclusione di cui all'articolo 1, comma 99, lett. d) opera in tutti i casi in cui il contribuente, nello stesso periodo d'imposta, eserciti in forma individuale un'attività d'impresa, artistica o professionale e partecipi a società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR; ciò anche se nel corso di tale periodo d'imposta, ed in ogni caso prima dell'inizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo, la partecipazione venga dismessa.*

E' evidente la volontà del legislatore di evitare che redditi appartenenti alla stessa categoria, d'impresa o di lavoro autonomo, conseguiti nello stesso periodo d'imposta ed imputabili al medesimo contribuente siano assoggettati a due diversi regimi di tassazione.”

SOSTANZIALMENTE, NEL PERIODO AGEVOLATO L'ESCAPE DEL NUOVO REGIME NON POSSA CONSENTIRE UNO SPREAD DI TASSAZIONE PER GLI STESSI REDDITI

VARI CASI

Socio di una s.r.l.

Se un soggetto, per esempio, negli anni 2008, 2009 e 2010 è stato socio di un s.r.l. e si dimette il 31/12/2011, con il primo gennaio 2012 può aderire al nuovo regime fiscale, se ha gli altri requisiti, per il prossimo quinquennio.

La qualità di socio si in società di persone che di capitale non è ostativa per il nuovo regime fiscale di vantaggio purché il socio non abbia svolto in concreto alcuna attività d'impresa o di lavoro autonomo autonomo negli ultimi tre anni. Se ha assunto solo tale qualità con il conferimento del solo capitale non è preclusivo per iniziare una nuova attività agevolata, fermo restando i requisiti di accesso al nuovo regime.

Nel periodo agevolato è preclusiva la qualifica di socio sia di società di persone che di capitale, di associato in partecipazione di solo lavoro, di associazioni di cui all'art. 5 del TUIR.

In riferimento al requisito di cui al comma 2, lett. b) va precisato che la norma, che ha finalità antielusive, che l'attività intrapresa non deve costituire **in alcun modo** mera prosecuzione dell'attività già svolta precedentemente sia di lavoro dipendente che di lavoro autonomo. Sostanzialmente, si ha una mera prosecuzione della stessa attività in precedenza esercitata, quando quella intrapresa viene svolta **in sostanziale continuità**.

I documenti di prassi che hanno chiarito la mera prosecuzione sono tre: la circ. n. 1/E del 3/1/2001, la n. 8/E del 26/1/2001 e la n. 59/E del 18/6/2001.

Proprio la circolane n.1/E /2001 ha chiarito che non costituisce causa ostativa la semplice apertura della partita IVA o la qualifica di socio di società di persone o di capitale, a condizione che **non venga svolta alcuna attività gestionale nella stessa**.

La conditio sine qua non è che la condizione di cui alla lettera b)...., non opera quando il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.

Il co.co.co.

Così un co.co.co non potrà usufruire del nuovo regime se aprendo la partita Iva continui con gli stessi clienti.

Il dipendente di un datore di lavoro

E' preclusivo l'entrata nel regime per un dipendente di un datore di lavoro che si licenzia e poi inizia un'attività con lo stesso datore di lavoro.

Non ha, al contrario, finalità elusive, per esempio, il caso di un lavoratore dipendente che, una volta andato in pensione, svolga la stessa attività in forma di lavoro autonomo.

Il prestatore occasionale

Non impedisce, inoltre, l'accesso al regime per aver svolto, nell'anno precedente, prestazioni occasionali, poiché le stesse, costituendo redditi diversi, non sono produttive di reddito di lavoro autonomo o di impresa.

Il praticante nello studio del commercialista

Ancora, il requisito di cui al comma 2, lett.b) che non rileva laddove l'attività in precedenza svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

Il commerciante al minuto

E' un caso particolare quello che un commerciante al minuto inizi la sua attività entrando nel regime dei minimi ma può accadere. La domanda che ricorre: in tal caso è tenuto ad installare il registratore fiscale?

La risposta è negativa poiché ai sensi dell'art. 2 del DPR 21 dicembre 1996, una disposizione che si applica anche al regime dei minimi, così come sottolineato dal documento di prassi **Ris. Min. n. 108 E del 14 aprile 2009, il nuovo entrato nel regime è esonerato dagli obblighi Iva**, così il comma 109 dell L. 244/2007 (la Finanziaria 2008) ma è obbligato alla certificazioni dei corrispettivi non fosse altro per una *questione logico-sistematica* al fine di tenere sotto controllo il limite del regime stesso. Conviene installare un registro dei corrispettivi dove annotare ogni giorno i corrispettivi della giornata oppure emettere una fattura nella quale annotare in luogo dell'imposta che la stessa è emessa *i sensi dell'art. 1, comma 100, L. 244/2007* oppure emettere una ricevuta fiscale.

Il caso dell'apprendistato

L'ipotesi contempla il caso dell'apprendistato che, costituendo un vero rapporto di lavoro subordinato, è preclusivo l'accesso al regime dei minimi prima dei tre anni che si è concluso.

Il caso dell'ingegnere che in costanza di rapporto di lavoro dipendente accede al regime

Non è preclusivo l'accesso al regime di un ingegnere che nel 2011 apre la partita Iva aderendo al nuovo regime pur restando lavoratore dipendente. In tal caso, non trattandosi di mera prosecuzione in quanto non è cessato può accedere al nuovo regime.

Il documento di prassi fa un'ulteriore precisazione a riguardo che è consentito continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio ai soggetti che iniziano una attività di lavoro dipendente anche in ambiti omogenei a quelli che caratterizzano l'attività di lavoro autonomo o di impresa, come nel caso di un geometra che svolga attività libero professionale in regime agevolato assunto come lavoratore dipendente per il medesimo profilo professionale.

Il caso del dipendente del CED

Il caso del dipendente del CED che si dimette dallo stesso ed inizia l'attività di professionista conservando gli stessi clienti o continuando ad avere rapporti con lo stesso Centro. E' preclusivo l'adesione al nuovo regime dei minimi.

Il caso del soggetto che inizi attività produttive diverse da quelle di lavoro autonomo

Il nuovo regime trova, altresì, applicazione anche nell'ipotesi in cui il soggetto **avvi altre attività produttive di redditi diversi da quelli di lavoro autonomo.**

Per quanto riguarda il requisito di cui al comma 2, lett. c), in riferimento alle condizioni per il proseguimento di un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, il cessionario o l'erede possono applicare il regime fiscale di vantaggio solo se in quell'anno il cedente o il de cuius avessero conseguito ricavi in misura inferiore ai 30.000 euro.

I REQUISITI DI CUI ALL'ART. 1, COOMA 96, L.244/2007

In particolare, a sensi del comma 96, possono accedere al regime fiscale di vantaggio, le persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, esercenti attività di impresa, arti o professioni, che nell'anno di inizio della propria attività presumono:

- di conseguire ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 euro; ,nell'ipotesi di inizio di attività in corso d'anno, il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all'anno;
- di non effettuare cessioni all'esportazione, operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino, operazioni non imponibili in virtù di trattati ed accordi internazionali; trattasi di quelle operazioni **non imponibili** contemplate, rispettivamente, agli artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del DPR 633/72, dell'imposta sul valore aggiunto;
- di non sostenere spese per lavoro dipendente o per collaboratori, anche assunti in base ad un progetto o programma di lavoro, o fase di esso, ovvero spese per prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo o dai suoi familiari, ad eccezione dei compensi corrisposti ai collaboratori dell'impresa familiare;
- di non acquistare, anche mediante contratti di appalto e di locazione, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro.

Non possono, inoltre, accedere al regime fiscale di vantaggio :

- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- i soggetti non residenti;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che presiede sull'ancora regime provvisorio degli scambi intracomunitari;
- gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico.

Possono, al contrario, accedere al regime agevolato anche coloro che negli anni precedenti al 1° gennaio 2012 hanno optato per il regime delle nuove attività produttive, di cui all'art. 13 della legge n. 388 del 2000, ovvero per il regime di ordinario di determinazione dell'imposta.

Esaustivamente la circolare prospetta quei casi che si possono presentare dal 1° gennaio 2012:

- a) se il soggetto aveva applicato l'ex regime dei minimi, può applicare il regime fiscale di vantaggio ma può anche optare per un regime diverso (ordinario o semplificato di determinazione del reddito, contabile semplificato); in tal caso non potrà usufruire del regime fiscale di vantaggio;
- b) se il soggetto aveva scelto di applicare il regime ordinario o semplificato di determinazione del reddito o il regime delle nuove iniziative produttive può applicare il regime fiscale di vantaggio; ma, se esce per scelta o per legge non potrà più rientrarvi.

Così, per esempio, se ha applicato il regime ordinario dal 1° gennaio 2009, potrà entrare nel regime fiscale di vantaggio, solo, avendone i requisiti, dal 1 gennaio 2012, attesa la obbligatorietà dei tre anni dell'opzione nell'ordinario.

Particolare attenzione, quindi, devono prestare sia le persone fisiche che intendono entrare nel regime dei minimi da 1 gennaio 2012 ma anche coloro che sono entrati dopo il 31 dicembre 2007.

Conviene verificare se i requisiti oggettivi e soggettivi sono presenti per non incorrere in sanzioni abbastanza salate poiché sulle loro fatture non hanno applicato l'IVA.

Come si sa il regime dei minimi consiste nell'esclusione:

- dall'Iva;
- dall'Irap;
- dagli studi di settore;
- della tenuta delle scritture contabili.

Criterio di cassa sia per il reddito che ai fini IVA

La determinazione del reddito avviene con il **criterio di cassa** con l'applicazione dell'imposta sostitutiva del **5%** e senza la ritenuta di acconto del **20%**, per i professionisti.

Il criterio di cassa però non deve forviare dall'applicazione dell'imposta nel senso che se il soggetto che nel 2011 era nel regime dei minimi ed una delle fatture la incassa, per esempio, a marzo del 2012, non va emessa una nuova fattura per l'applicazione dell'iva con aliquota ordinaria poiché la fattura è stata emessa nel 2011, quando il soggetto era legittimato ad emetterla senza applicazione dell'imposta in quanto nel regime fiscale agevolato.

Ben diverso è la situazione in cui il soggetto, ritenendo di avere i requisiti sia soggettivi che oggettivi, aveva emesso le fatture senza applicazione dell'Iva.

In tal caso deve correre subito ai ripari, ai sensi dell'articolo 21 del DPR 633, essendo variata l'imposta deve emettere una fattura con applicazione dell'imposta e, considerare la stessa sia nella liquidazione periodica che quella annuale.

Ovviamente, dovrà procedere anche al cd. ravvedimento operoso versando una sanzione ridotta, pari ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione avviene prima della presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Il ravvedimento può essere effettuato prima che sia iniziato un accesso o un'ispezione o una verifica ed in tal caso la sanzione che scatta, oltre all'imposta dovuta, va dal 100 al 200%.

Per tali casi è previsto anche il versamento di una sanzione ridotta pari al 12,50% (un ottavo del minimo) dell'imposta relativa alla fatturazione senza applicazione dell'imposta stessa, per le violazioni commesse dopo il 1° febbraio 2011.

Per quanto riguarda il mancato versamento dell'imposta la sanzione è pari al 3,75%, decorsi i trenta giorni ma si può usufruire delle sanzioni ulteriormente ridotte a seconda se paga nei primi quindici giorni (1/10 di 1/15 del 30%) oppure tra il 16° giorno ma non oltre il trentesimo il 3%.

USCITA DAL REGIME

I contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio hanno facoltà di uscirne optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari.

L'opzione per il regime ordinario avviene tramite comportamento concludente, ma deve, in ogni caso, essere esercitata l'opzione nel quadro VO della dichiarazione annuale IVA.

Il contribuente che, iniziando l'attività, scelga di utilizzare il regime fiscale per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000, dovrà, invece, manifestare la propria scelta nel modello AA9.

Coloro che optano per il regime ordinario, ovviamente, determineranno il reddito in base alla normativa del TUIR.

In alternativa i medesimi soggetti possono avvalersi del nuovo regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3 del decreto (punto 4 del Provvedimento del 22 dicembre 2011 che dà attuazione ai commi 1 e 2 dell'art. 27 del decreto).

RIEPILOGO

requisiti

Possono richiedere l'applicazione del regime, le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti e professioni che:

- nell'anno solare precedente:

Abbiano conseguiti ricavi o abbiano percepiti compensi non superiori a 30.000 euro

Non abbiano effettuato cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e servizi internazionali, operazioni con la Repubblica di San Marino, con Città del Vaticano e in base a trattati ed accordi internazionali.
--

Non abbiano sostenute spese per lavoratori dipendenti o collaboratori

- nel triennio precedente:

Non abbiano acquistato beni strumentali, anche da privati, o in leasing per un ammontare complessivo superiore a € 15.000.
--

Per chi inizia l'attività, la scelta del nuovo regime va fatta con la presentazione del Modello AA9, previsto per gli imprenditori e professionisti, barrando la casella dei *contribuenti minori* nel quadro B.

Sono esclusi dal regime:

Le persone fisiche che si avvalgono dei regimi speciali :regime dell'agricoltura, il commercio su sali e tabacchi,intrattenimenti di giochi ed altre attività, le operazioni effettuate da agenzie di viaggi e turisti, agriturismo, regime dei beni usati, agenzia di vendite all'asta
I soggetti non residenti
I soggetti che in via esclusiva o prevalente cedono fabbricati o porzioni di fabbricati, mezzi di trasporto nuovi
Gli imprenditori individuali e professionisti che possiedono quote di partecipazioni in società di persone , di capitali, di associazioni di cui all'art. 5 del TUIR; anche le srl che si trovano in un regime di trasparenza

Rivalsa ed applicazione dell'IVA

I contribuenti minimi non potranno addebitare ai propri clienti l'Iva a titolo di rivalsa e sull'IVA esposta dai loro fornitori non potranno detrarsela. E nemmeno quella sugli acquisti intracomunitari, comprese le importazioni.

Acquisti intracomunitari

I contribuenti nel regime dei minimi che effettuano acquisti intracomunitari, dovranno procedere all'integrazione della fattura prima di conservarsela, versare l'Iva afferente entro il **il 16 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione.

Gli stessi sono obbligati a presentare il **modello INTRASTAT**.

Le fatture emesse nei confronti di operatori comunitari va emessa ma in luogo dell'imposta va indicata la dicitura che trattasi di “*operazione non costituente cessione intracomunitaria ai sensi dell'art. 41 del D.L. 331/93*”.

Marca da bollo di € 1,81

I contribuenti minimi la dovranno applicare su tutte le fatture emesse che superano l'importo di € 77,47

Operazioni con i Paesi Black List

I contribuenti minimi sono esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione per operazioni con i cd. Paesi Black List, ai sensi dell'art.1, comma 1, 2 e 3 del D.L.40/2010

SPESOMETRO

I contribuenti minimi sono esclusi dall'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, i quali, pur essendo soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, godono dell'esonero dagli obblighi Iva.

USCITA DAL REGIME DEI MINIMI

Per coloro che, pur essendo in possesso dei requisiti per aderire all'attuale regime dei minimi, non possono aderire al nuovo regime sono obbligati ad uscire dal regime dei minimi perchè, per esempio, ne hanno usufruito di già per cinque anni , possono accedere ad **un regime contabile semplificato naturale**, che prevede:

- l'esonero dall'obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili, sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette;
- l'esonero delle liquidazione e dei versamenti periodici IVA;
- l'esenzione dall'Irap.

La comunicazione della dichiarazione d'intento – D.L. N. 16/2012, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA Legge 44/2012

Tra le varie modifiche apportate in tema di comunicazioni ed adempimenti formali è stato rivisto l'invio della **comunicazione della dichiarazione d'intento** all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica direttamente o tramite intermediario.

L'obbligo della comunicazione, contenuto nella disposizione della Finanziaria 2005 (art. 1, comma 385, legge n. 311/2004), imponeva al fornitore di un esportatore abituale che riceveva una dichiarazione d'intento di inviarla **entro il giorno 16 del mese successivo**, utilizzando il modello approvato con Provvedimento 14 marzo 2005, è intervenuta la modifica con il Decreto Fiscale (art. 2, comma 4) che ha sostituito le parole *entro il giorno 16 del mese successivo* con quelle *entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta*.

Tali parole sono state sostituite nell'art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazione dalla Legge 27 febbraio 1984, n. 17 che, per intenderci, è quello che stabilisce i requisiti per assumere lo status di esportatore abituale, che consente di non applicare l'Iva sugli acquisti e sulle prestazioni di servizi nell'anno successivo (**plafond solare o fisso**) o nei dodici mesi successivi (**plafond mensile o mobile**).

La disposizione in esame, che ha trovato la sua definizione nella conversione in legge del decreto fiscale (L. n. 44/2012), fa venir meno l'ipotesi di applicazione della sanzione da € 258 a € 2065, nell'ipotesi di mancato invio dei dati della lettera d'intento entro il 16 del mese successivo a quello di ricevimento, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per il principio del *favor rei* di razza penale, che postula la non applicabilità della sanzione quando la legge posteriore abolisce la sanzione preesistente e, quindi, l'obbligo ad essa correlata.

Fermo restando l'invio della comunicazione, che può avvenire anche in anticipo rispetto alla scadenza su richiamata, è criticabile e sindacabile la eventuale applicazione della sanzione dal 100 al 200% dell'imposta non applicata quando il difetto discende solo dal mancato invio della comunicazione della lettera e non dall'uso illegittimo del plafond. Si ritiene che la sanzione da applicare è solo quella prevista per il mancato invio, da € 258 a € 2065.

Si riportano in questo numero quanto già detto precedentemente, per futura memoria e per evitare brutte sorprese nell'ipotesi di **splafonamento**.

Vediamo, che cosa bisogna avere presente per la costituzione e l'utilizzo del plafond.

CHI E' L'ESPORTATORE ABITUALE

Esportatore abituale è colui che effettua operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 10% del volume di affari, registrate nell'anno precedente o nei dodici mesi precedenti.

precisato una circolare dell'Agenzia delle Entrate, la n. 10/E del 16 marzo 2005, che ha anche specificato che, in merito alla **responsabilità solidale**, si limita all'imposta evasa sugli acquisti effettuati in sospensione d'imposta.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il soggetto che, non essendo esportatore abituale ed invia una dichiarazione d'intento, a cui non fanno seguito gli acquisti in sospensione d'imposta, scatta la sanzione per omessa o errata comunicazione della dichiarazione d'intento; il soggetto si può ravvedere, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/97, a condizione che la violazione non sia già stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altra attività accertativa.

COSTITUZIONE PLAFOND

Per coloro che inviano la dichiarazione d'intento devono essere certi che hanno lo **status di esportatore abituale**, essere sicuri che tutte le operazioni che concorrono a formare **il plafond**, rivoluzionato nella sua costituzione dalle Direttive del cd. **VAT PACKAGE**, essendo state eliminate dal suo computo le **prestazioni di servizi intracomunitari**, che non sono più qualificate *operazioni non imponibili*.

ATTENZIONE ALLE OPERAZIONI NON IMPONIBILI

Per memoria da tenere presente si riportano le operazioni che concorrono alla formazione del plafond, tra le quali l'ultima modifica all'art. 8-bis del DPR 633/72 con la L.217/11:

Le esportazioni dirette e triangolari	Art. 8, comma 1, lett. a) DPR 633/72
Le cessioni con trasporto o spedizione fuori UE entro 90 gg., a cura del cessionario non residente o per suo conto	Art. 8, comma 1, lett. b) DPR 633/72
Le cessioni assimilate alle esportazioni	Art. 8-bis DPR 633/72
I servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali	Art. 9 DPR 633/72
Le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in altro Stato UE	Art. 50-bis, comma 4, lett. f) D.L. 331/93
Le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori dalla UE	Art. 50-bis, comma 4, lett. g) D.L. 331/93
Le operazioni con lo Stato del Vaticano e con la Repubblica di San Marino	Art. 71 DPR 633/72
Le cessioni e le prestazioni di servizi effettuate alle sedi e ai rappresentanti diplomatici ed alle Autorità che rientrano nell'ambito di Trattati ed accordi internazionali	Art. 72 del DPR 633/72
Le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro dal cedente o dall'acquirente o da terzi per loro conto nei confronti di cessionari	Art. 41, comma 1, lett. a) D.L. 331/93
Le cessioni in base a catalogo per corrispondenza e simili di beni diversi da quelli soggetti ad accisa	Art. 41, comma 1, lett. b) D.L. 331/93
Le cessioni con spedizione e trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni	Art. 41, comma 1, lett. c) D.L. 331/93

destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto	
Le triangolazioni intracomunitarie tra tre soggetti appartenenti a tre Stati membri diversi	Art. 58 , unico comma, D.L. 331/93
Margine delle operazioni non imponibili in caso di cessioni degli artt. 8 e 8-bis del DPR 633/72 e per le cessioni di cui agli artt. 38-quarter, 71 e 72 DPR 633/72	Art. 37 D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L.22 marzo 1995, n. 85
Le operazioni non imponibili per i rifornimenti delle navi adibite alla pesca costiera	Art. 8 Legge comunitaria 2010 – Legge 15 dicembre 2011 n. 217, entrata in vigore il 17 /1/2012

ATTENZIONE: NO PLAFOND OPERAZIONI ART. 8, COMMA 1, lett. c) DPR 633/72

Tra le operazioni che non concorrono alla formazione del plafond, ne cito una che è quella più ricorrente nelle verifiche Iva-Plafond da parte dei verificatori dell'Agenzia delle Dogane e delle Entrate che constatano nei confronti dell'operatore verificato:

- **le cessioni e prestazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali**, quelle per intenderci che vengono fatte indicando in luogo dell'imposta la dicitura *“Iva non applicabile ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett.c) DPR 633/72 come da Vs dichiarazione d'Intento n..... ns/ prot. n. “*. Significa che la dichiarazione d'intento del cliente porta un numero di protocollo, cioè è stata registrata, e, nel contempo, il *ns/numero di protocollo* sta a dire che anche chi l'ha ricevuta l'ha registrata.

Quando mancano questi numeri i verificatori hanno *le armi* in mano per poter procedere all'accesso per verificare la correttezza del plafond utilizzato.

Quindi, **attenzione:** queste cessioni e prestazioni effettuate nei confronti di chi ha lo *status* di esportatore abituale non sono idonee alla costituzione del plafond IVA.

Novità: Comunicazioni con i Paesi Black List

Con il decreto fiscale, il D.L. n. 16/2012 è stata modificata la normativa del D.L. 25 marzo 2010 n. 40, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23/5/2010, n. 73 all'**art. 1, comma 8**, inserendo accanto alle parole *“prestazioni di servizi”* le parole *“di importo superiore a 500 euro”*.

La disposizione limita l'invio della comunicazione telematica, prevista dall'art. 1 del D.L. n. 40/2010 delle operazioni effettuate da imprenditori e lavoratori autonomi, sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi, **rese e ricevute**, di importo superiore a € 500.

La norma è entrata in vigore il **2/3/2012**.

L'obbligo della comunicazione ha preso le mosse dall'art.1, comma 1, del D.L. n. 40/2010 che è stato riscritto dall'art. 2, comma 8, del citato decreto.

Il nuovo articolo 1, così recita: *“Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti caroselli e cartiere, anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente all'agenzia delle entrate, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate e*

*ricevute, registrate o soggette a registrazione nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti **black list***".

Sappiamo bene il circolo vizioso del carosello: una società, **A**, con sede in uno Stato UE che esegue una fornitura intracomunitaria non imponibile ad una società *fittizia*, **B**, **soggetto passivo d'imposta in Italia**, che acquista senza IVA ma rivende la merce con IVA a **C**, che incassa l'IVA non versandola all'Erario; successivamente, **C** chiede il rimborso sull'Iva pagata sugli acquisti.

La società cartiera emette fatture false solo al fine di frodare l'IVA perchè rivende i beni ad un soggetto nazionale che non versa l'IVA all'Erario.

Il tutto mirato a contrastare le frodi nazionali, comunitarie ed internazionali che hanno portato a confezionare la cd. **cifra oscura** dell'evasione dell'IVA comunitaria insieme a quella delle altre *risorse proprie* della UE.

Per memoria si ricordano i soggetti interessati, praticamente:

- tutti i soggetti passivi d'imposta residenti;
- tutte le stabili organizzazioni in Italia;
- i soggetti passivi d'imposta non residenti, UE ed extraUE identificatosi in Italia;
- i soggetti che hanno nominato il rappresentante fiscale in Italia.

Si ricorda che vanno comunicate tutte le operazioni effettuate e ricevute la cui controparte è un operatore residente in un Paese **black list** a prescindere che le stesse siano imponibili, non imponibili o esenti.

Nulla è cambiato rispetto a prima se non il limite delle 500 euro, nel senso se lo stesso debba essere considerato per ogni operazione oppure cumulando tutte quelle relative allo stesso soggetto.

In buona sostanza, se un soggetto riceve due fatture, per esempio, una di 450 e l'altra di 400, va fatta la comunicazione per 850 euro oppure singolarmente? Il senso della disposizione sembra propendere per non fare alcuna comunicazione ma, siccome con il Fisco non si sa mai, è opportuno fare la segnalazione cumulativa, anche perchè gli importi sono così bassi da scongiurare altri **pruriti fiscali**.

PENAL-TRIBUTARIO

LA OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE NON COMPORTA IL DISCONOSCIMENTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NELL'ANNO SUCCESSIVO DEL CREDITO D'IMPOSTA

(CASSAZIONE, SEZIONE IV CIVILE, ORDINANZA N. 5318 DEL 3 APRILE 2012).

L'amministrazione finanziaria non può procedere al recupero dell'imposta portata a credito nella dichiarazione successiva poiché la procedura dell'art. 36-bis del DPR 600/73 non può essere ricondotta ad un mero ad un merito controllo epistolare, in quanto implica verifiche e valutazioni giuridiche, dovendo ritenersi che il disconoscimento dei crediti e l'iscrizione della conseguente maggiore imposta, devono avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica, non essendo sufficiente l'emissione di un "avviso bonario".

Molto eloquente l'ordinanza della Cassazione che accogliendo il ricorso del contribuente **cassa la sentenza della CTR della Basilicata, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società, avverso la cartella di pagamento relativa all'IVA, IRPEG ed IRAP per l'anno 2002, per il recupero delle imposte portate a credito nella dichiarazione successiva, mettendo in rilievo che il modus procedendi dell'Ufficio era legittimo, data l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente.**

La ricorrente ha presentato il ricorso per la cassazione della sentenza, per la falsa applicazione dell'art. 36-bis del DPR.600/73 e dell'art. 54-bis del DPR 633/72, nonché per vizio della motivazione.

L'intimata non ha presentato controricorso.

PREVIDENZA E FISCALITA'

IL CREDITO D'IMPOSTA PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE – UNICO 2012

Le istruzioni di Unico 2012 stabiliscono che:

-Nella SEZIONE III - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione-bisogna indicare l'importo residuo relativo al credito d'imposta, istituito dall'articolo 1, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, L. n. 244/2007 (la Finanziaria 2007) a favore dei datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, hanno incrementato il numero di lavoratori dipendenti (ad esempio colf e badanti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Non essendo stata prorogata tale misura, non è più possibile, ovviamente, avere un credito d'imposta ma solo un credito residuo proveniente dall'altra dichiarazione, che non ha trovato capienza nel Mod. 730/2011 o Modello Unico 2011, da indicare nella colonna 1 **rigo CR9**.

Siccome il contributo poteva essere utilizzato in compensazione con il Mod. F24 ovvero in diminuzione dall'IRPEF. Nella colonna 2 va indicato l'importo compensato con modello F24.

Così le istruzioni, in riferimento al rigo CR9:

- nella colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione) il credito d'imposta residuo per l'incremento dell'occupazione indicato nel rigo RN43, colonna 3, del Mod. UNICO 2011, ovvero nel rigo 132 del prospetto di liquidazione 730-3 del Mod. 730/2011;
- nella colonna 3 (Credito compensato nel Mod. F24) il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel Mod. F24 fino alla data di presentazione di questa dichiarazione. Se il credito d'imposta residuo è stato erroneamente utilizzato in compensazione con un importo del credito maggiore di quello spettante ed si è proceduto al ravvedimento, a seguito di ravvedimento, bisogna riportare in questa colonna l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione al netto del credito d'imposta riversato, senza tener conto di interessi e sanzioni.

Per quanto riguarda il credito d'imposta 2011, introdotto dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto, con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, ha fissato, mediante decreto attuativo, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 10 maggio 2012, le nuove regole per fruire del credito d'imposta, che potrà essere utilizzato in compensazione con il modello F24 solo in seguito alla comunicazione dell'accoglimento della domanda. Chiarimento, andrà indicato poi nell'Unico 2013.

QUESITI

QUESITO N. 31-ANTIRICICLAGGIO

Sono un dottore commercialista che esercita la professione dal 2010. Le chiedo di sapere se il registro della clientela può sostituire il registro antiriciclaggio? Inoltre, chiedo di sapere entro quanti giorni devo provvedere alla registrazione.

Grazie.

Il comportamento è corretto. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 231/2007 il professionista, in alternativa all'archivio può istituire il registro della clientela ai fini antiriciclaggio. Pertanto, ai fini della conservazione dei dati e di altre informazioni, è opportuno che il professionista istituisca un *fascicoletto antiriciclaggio* ad hoc e lo inserisca nel fascicolo generale di ogni cliente. Per quanto riguarda la tempistica della registrazione il termine per provvedere è 30 giorni dall'accettazione dell'incarico professionale e dall'eventuale modifica nei dati e nelle informazioni che possiede del cliente. Potrebbe sembrare una leggerezza ma attenzione è meglio procedere durante l'anno a rivisitare la cartella del cliente per vedere se è modificato qualcosa, come, per esempio, verificare se il documento di riconoscimento sia scaduto.

QUESITO N. 32 – OPERAZIONI BLACK LIST

Le vorrei chiedere un quesito in merito alle comunicazioni delle operazioni Black List: lo scorso mese ho ricevute due fatture, una per un importo di € 480 e l'altra di 420 euro, dallo stesso operatore residente in Svizzera. Come mi devo regolare per la comunicazione? Devo comunicare l'operazione cumulandone l'importo oppure non devo fare alcuna comunicazione perchè gli importi singoli sono inferiori al limite?

Come si sa, il D.L. n. 16/2012, convertito in legge 44/2012, ha stabilito una soglia minima di 500 euro ai fini della comunicazione delle operazioni con paesi Black List.

La problematica, relativa alla determinazione dell'inserimento o meno nella comunicazione cumulativa di due operazioni, di importo al di sotto della soglia, riguardante lo stesso soggetto farebbe venire meno lo spirito previsto dalla norma, che è **la semplificazione degli adempimenti**.

Pertanto, si ritiene che la soglia di 500 euro deve essere confrontata con l'importo singolo della fattura emessa o ricevuta dall'operatore black list e, quindi, la comunicazione non va fatta per le due fatture di importo inferiore al limite. Questo è il mio parere.

Studio Tributario Internazionale
Campanile



SCADENZE

SCADENZE IVA

Con un comunicato stampa del 9 giugno il Ministero della Economia e delle Finanze ha fatto sapere che è stato firmato il decreto, di prossima pubblicazione, che proroga le scadenze dell'Unico 2012 per le persone fisiche e per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore dal **18 giugno 2012 al 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione.**

Se, al contrario saranno effettuati dopo tale data ma non oltre il **20 agosto 2012** gli stessi dovranno maggiorare gli importi dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

PERSONE FISICHE ED I SOGGETTI AGLI STUDI DI SETTORE

SCAD:9 LUGLIO 2012 SENZA MAGGIORAZIONE

SCAD:20 AGOSTO CON MAGGIORAZIONE 0,40%

**CONFERMATE LE SCADENZE ORDINARIE
COMPRESA QUELLA DELL'IMU**

Si riporta il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate n. 77 dell'8 giugno 2012

Per i contribuenti soggetti agli studi di settore differite le scadenze di versamento previste dalle dichiarazioni fiscali Entro il 18 giugno il pagamento della prima rata IMU è disponibile sul sito www.finanze.gov.it il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che, in analogia a quanto disposto per l'anno scorso, dispone il differimento dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali anche per l'anno 2012.

Il provvedimento stabilisce che le persone fisiche ed i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, tenuti ad effettuare, entro il 18 giugno 2012, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale (che comprende anche i versamenti previsti per la cedolare secca sugli affitti) possono effettuare i predetti versamenti :

a) entro il 9 luglio, senza alcuna maggiorazione;

b) dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Il differimento dei termini di effettuazione dei versamenti è stato introdotto al fine di consentire il corretto svolgimento degli adempimenti connessi alla predisposizione delle dichiarazioni e

alla definizione dei versamenti nonché il superamento di talune criticità operative riscontrate da parte dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Per quanto riguarda gli altri adempimenti fiscali, sono confermate le scadenze ordinarie: in particolare, è confermata per il 18 giugno la scadenza del pagamento della prima rata IMU.

SCADENZA 30 GIUGNO 2012

MOD 730/210 – DOCUMENTAZIONE SPESE ED ONERI

C'è tempo fino al 30 giugno 2012 per consegnare all'Agenzia delle entrate i documenti che servono a dimostrare il sostenimento di spese e oneri, che danno diritto a deduzioni o detrazioni fiscali, indicate nel 730/2010.

L'attività di riscontro, eseguita ai sensi dell'art. 36 ter del DPR 600/73, è assolutamente di routine e coinvolgerà per quest'anno solo il 4% delle dichiarazioni presentate da persone fisiche appositamente selezionate sulla base di particolari indici di rischio (in totale circa 400mila, mentre il primo invio ha coinvolto 206mila contribuenti).

Premesso che la documentazione oggetto di precedente richiesta non deve essere più esibita si evidenzia che, per gli atti già in possesso di una Pubblica amministrazione sarà sufficiente indicare dove sia possibile reperire tali documenti.

F24 SEMPLIFICATO – DECORRENZA 1 GIUGNO 2012

L' F24 Semplificato risponde all'esigenza di agevolare i contribuenti che devono pagare e compensare le imposte erariali, regionali e degli enti locali, compresa l'Imu (Imposta Municipale Propria), presso gli sportelli degli agenti della riscossione, delle banche convenzionate e degli uffici postali. Il nuovo modello di versamento è utilizzabile a partire dal 1° giugno 2012 ed è stato approvato con il [Provvedimento del 25/05/2012 - pdf](#).

FISCALITA' INTERNAZIONALE

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE FISCALI INTERNAZIONALI . LE PROCEDURE AMICHEVOLI

Così si esprime la circolare n. 21/E della Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate:

4.1. Procedura amichevole su iniziativa delle autorità competenti Il paragrafo 3 dell'articolo 25 del Modello OCSE prevede, al primo periodo, che la procedura amichevole possa anche essere iniziata dalle autorità competenti degli Stati contraenti per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

Si tratta sostanzialmente di difficoltà di carattere generale, che riguardano determinate categorie piuttosto che singoli contribuenti, ancorché tali difficoltà possano essersi evidenziate in relazione a casi individuali coperti dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 25.

SCUDO FISCALE

DIRETTORIO A.E. - PROT. 2012/72442

SCAD: 18 LUGLIO 2012 – RATEIZZO POSSIBILE

Disposizioni di attuazione dei commi da 6 a 22 dell'articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 8, comma 16, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

L'imposta è dovuta nella misura del:

- 10 per mille per il 2011;
- 13,5 per mille per il 2012;
- 4 per mille per gli anni successivi.

L'imposta riguarda le sole attività finanziarie che sono state oggetto delle operazioni di emersione (cosiddetto "scudo fiscale") attraverso la procedura del rimpatrio (fisico e "giuridico") e che sono detenute in regime di riservatezza alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

Il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riferimento a decorrere dal 2011 ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435. Non sono dovuti acconti. **E' possibile rateizzare.**

ISTITUZIONE CODICE TRIBUTO: SCUDO FISCALE E IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO – VERSAMENTO MOD. F24

Così la **Ris. n. 54/E del 7 giugno 2012**

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 19, commi da 13 a 23, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

"4041" denominato "Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, e successive modificazioni" ;

"4042" denominato "Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, e successive. modificazioni. - Società fiduciarie" ;

"4043" denominato "Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, e successive modificazioni"

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti **nella sezione "Erario"**, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione, nel campo "anno di riferimento", dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, nel formato **"AAAA"**.

Per i codici tributo **4041 e 4043**, in caso di versamento rateale, nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." è riportato il numero della rata nel formato **"NNRR"** dove **"NN"** rappresenta il numero della rata in pagamento e **"RR"** indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un'unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con **"0101"**. Per il codice tributo **4042**, il campo **"NN"** non deve essere valorizzato in quanto, il versamento da parte delle società fiduciarie, in base alla provvista ricevuta, è effettuato cumulativamente per tutti i soggetti amministrati.

Campanile

*Lo studio tributario internazionale
Campanile*